



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

**Parere del CUG sul documento “Linee guida per il telelavoro”**, ricevuto con mail del 4 luglio 2016 dalla UOC Programmazione, Organizzazione, Sviluppo e Produttività.

Il CUG, dopo aver esaminato il documento in oggetto, esprime le seguenti osservazioni:

## **Art.2 - Finalità**

Nell'articolo 2 viene detto che l'Ateneo intende perseguire le seguenti due finalità:

- A) Incremento razionalizzazione, innovazione, qualità e flessibilità dell'organizzazione del lavoro;
- B) favorire una migliore conciliazione tempo lavoro/tempo famiglia dei dipendenti

Mentre appare chiara la motivazione descritta nel punto B, in continuità con la finalità del telelavoro così come concepito dal Comitato per le Pari Opportunità e successivamente dal CUG, che lo hanno introdotto in Ateneo proprio per favorire la conciliazione fra la vita lavorativa e quella privata dei dipendenti apportando al tempo stesso un vantaggio per la struttura, non altrettanto chiara appare la motivazione sottesa al punto A, relativo a “incremento della razionalizzazione, dell'innovazione, della qualità dell'organizzazione del lavoro attraverso la modalità telelavorabile”. L'introduzione della finalità A pare togliere spazio e valore etico alla conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, elemento fondante della finalità B, proprio perché il telelavoro dovrebbe essere attivato solo ed esclusivamente sulla base di un **progetto condiviso** fra il dipendente ed il responsabile di struttura. E' infatti, a nostro avviso, insito nella definizione di telelavoro che il progetto debba essere fattibile, innovativo e vantaggioso per la struttura, oltre che favorire la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia.

Si chiede pertanto un chiarimento in merito all'introduzione delle due finalità, anche per poter esprimere un parere rispetto al successivo Art. 7, punto 1, relativo ai criteri di priorità per la formazione della graduatoria, relativamente alla finalità A. A questo proposito appare infatti eccessiva l'attribuzione fino ad un massimo di 10 punti ad un progetto di finalità A, in confronto ad una richiesta di finalità B motivata dalla necessità di assistenza a familiari conviventi, alla quale verrebbe attribuito un punteggio pari a 6.

Nell'ambito della finalità B, al punto "esigenza di cura dei figli minori di 11 anni", occorre a nostro avviso chiarire cosa si intenda per "cura". In particolare, si chiede di esplicitare se il concetto di cura, espresso limitatamente ai figli sino agli 11 anni d'età, riguardi le cure ordinarie, ossia quelle dovute ai bambini in quanto soggetti non autonomi dal punto di vista personale e sociale nel corso dello sviluppo tipico. Ciò per meglio differenziare questo punto da quello successivo "necessità di assistenza a parenti e affini conviventi", in cui rientrano i figli senza limitazioni di età, in quanto soggetti non autonomi a causa di malattie, disabilità e altri eventi nocivi intervenuti, per i quali non è possibile vincolare le cure e l'assistenza dovute a determinate soglie di età.

#### **Art. 4 – Attività telelavorabili**

##### **Punto 1 e.**

Occorre chiarire meglio cosa si intende per "pienamente valutabili".

#### **Art. 5 – presentazione delle richieste**

Si chiede di chiarire se il numero delle postazioni messe a bando sarà uguale al 5% del totale complessivo del personale PTA per le finalità di cui all'art. 2, punto A e se vi è un ulteriore 5% per le finalità di cui all'art. 2, punto B, oppure se il 5% copre entrambi i punti A e B.

Riteniamo, inoltre, auspicabile privilegiare il numero di postazioni per le finalità di cui al punto B, esplicitando nel testo questo punto.

Si chiede, infine, se la scelta di stabilire con cadenza biennale anziché annuale il numero di postazioni da mettere a bando derivi da necessità meramente organizzative o da necessità di altro genere e, in questo caso, di esplicitare in che cosa consistono.

#### **Art.6 – Presentazione delle richieste**

**Punto 4.** Sostituire "la domanda deve contenere tra l'altro....." con " Il progetto di cui all'articolo 6, comma 3, deve contenere, tra l'altro.....". Ciò in linea con quanto espresso al precedente punto 3 dello stesso art. 6, in cui si recita: "alla domanda deve essere allegato uno specifico progetto....", poiché i punti a, b, c, d, ed e, successivi, rientrano a nostro avviso nell'ambito del progetto da allegare alla domanda stessa.

**Punto 7.** Si suggerisce di introdurre nella Commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute due ulteriori figure: una, delegata dal Rettore, con funzioni di presidenza ed un esperto per la valutazione della qualità e dell'innovazione, qualora le domande rientrino nelle finalità di cui al punto A dell'art. 2 del progetto, come ad esempio un Dirigente dell'Area Informatica o suo delegato.

## **Art.7 – Criteri di priorità per la formazione della graduatoria e approvazione delle richieste**

### **Punto 1 B Comma B.3**

Si suggerisce di diminuire il punteggio relativo alla situazione di assistenza a familiari non conviventi con disabilità ma non nello stesso nucleo familiare: 3 punti sembrano molti, generando una situazione equivalente ad avere un figlio tra i 4 e 6 anni.

### **Punto 1 B comma 5**

Si suggerisce di dare priorità maggiore, in caso di parità, a chi abbia esigenze di cura nei confronti di familiari e affini (attuale punto 6.6 del documento da trasformare nel punto 6.2).

## **Art. 8 – Casi straordinari**

**Punto 2.** Specificare anche qui, eventualmente con un esplicito rimando al punto B dell'articolo 7, quali criteri sono adottati. Sarebbe anche utile esplicitare se la richiesta di telelavoro per i casi straordinari avviene con le medesime procedure dei casi non-straordinari.

Così come appare nell'attuale bozza, il percorso di approvazione o meno dei casi straordinari passa dall'approvazione del Responsabile di Struttura prima ed approda direttamente al CdA, senza fornire al dipendente strumenti di riferimento, quali, ad esempio il punteggio attribuito sulla falsariga di quanto avviene per i casi ordinari.

## **Art. 11 – Verifica delle prestazioni.**

**Punto 4.** Si ritiene utile specificare meglio quali criteri saranno adottati per la valutazione, negativa o positiva che sia.

**Punto 5.** Il termine "congruo" relativo al preavviso per la convocazione del dipendente da parte del Responsabile di Struttura appare opinabile. Si chiede di integrarlo con "... in ogni caso non inferiore alle 48 ore...", in modo da fissare un limite minimo.

Parma, 12 luglio 2016



Lucia Silvotti

Presidente CUG